



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO



FONDAZIONE FORENSE  
DI MILANO

## **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

Il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano provvede annualmente a realizzare un Corso di formazione per Avvocati finalizzato a fornire una specifica qualificazione per lo svolgimento della funzione di Amministratore di Sostegno avente fra le finalità quello di mantenere e aggiornare un elenco da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari con i quali sussiste un Protocollo d' intesa.

Coloro che, alla conclusione del corso, ottengono l' attestato di frequenza possono chiedere di essere iscritti nell' elenco degli Amministratori di sostegno, sempre tenendo conto del dovere di competenza e di aggiornamento e del prioritario dovere deontologico di lealtà e correttezza.

Al fine di garantire l' affidabilità degli elenchi, il COA ritiene indispensabile predisporre il seguente Regolamento.

### **Art. 1. Elenco degli Amministratori di sostegno**

L' Elenco degli Amministratori di sostegno e` composto da coloro che, avendo frequentato proficuamente il Corso di Formazione realizzato annualmente dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano attraverso la Fondazione Forense, ne fanno specifica richiesta di iscrizione.

Per poter essere iscritti nell' elenco e` altresì necessario:

- non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all' avvertimento, ne´ avere in corso un procedimento disciplinare;
- non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso a carico;
- essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all' Albo degli Avvocati e dei contributi

della Cassa Nazionale Forense

- essere in regola con i crediti formativi
- essere iscritti all' Ordine degli Avvocati di Milano

### **Art. 2. Iscrizione all'Elenco**

La domanda di ammissione e` formulata sul Modello predisposto dall' Ordine - Fondazione Forense

e può essere presentata, purché si abbiano i requisiti di cui all' art.1:

- a) da coloro che hanno frequentato proficuamente:



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO



FONDAZIONE FORENSE  
DI MILANO

1. il Corso di Formazione realizzato dal COA di Milano con periodicità annuale;
  2. un Corso di Formazione realizzato da un' associazione recante nell' oggetto sociale il tema dell' Amministrazione di sostegno che abbia contenuto analogo a quello organizzato dal COA di Milano e dallo stesso approvato;
  3. un Corso di Formazione realizzato da un Ente Universitario che abbia contenuto analogo a quello organizzato dal COA di Milano;
- b) da coloro che nel corso dei cinque anni precedenti la richiesta abbiano esercitato il ruolo di Amministratore di sostegno in almeno 5 procedimenti diversi (autocertificazione)

### **Art. 3. Corso di aggiornamento gratuito**

Il COA almeno una volta l' anno organizzerà un corso di aggiornamento gratuito, prevalentemente nella forma seminariale con un approccio preferibilmente pratico, destinato agli iscritti all' Elenco. La proficua frequenza ad uno di tali corsi è necessaria per la permanenza nell' Elenco.

### **Art. 4 La tenuta dell'Elenco**

L' Elenco riporta l' indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata, i recapiti telefonici e la foto dell' avvocato. L' Elenco è inserito nel sito dell' Ordine degli Avvocati di Milano ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell' Elenco compete al Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano che può delegare a tale fine la Commissione Persona Famiglia e Minori. Egli provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione. Contro i provvedimenti del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio dell' Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell' Elenco è triennale.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l' esclusione di un iscritto dall' Elenco qualora, dopo aver convocato l' interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all' Elenco ovvero abbia, senza giustificazione, non accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.